



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 1963, n. 730, il quale stabilisce le condizioni generali di fornitura da applicare alle Ferrovie dello Stato per la compensazione del trasferimento all'ENEL degli impianti elettrici nell'ambito della nazionalizzazione delle società elettriche;

VISTA la convenzione del 1 gennaio 1991 tra Enel e le Ferrovie dello Stato per la definizione delle condizioni tecnico-economiche relative alla fornitura dell'energia elettrica occorrente per i servizi ferroviari;

VISTE le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità per l'energia) ARG/elt 348/07, ARG/elt 47/08, ARG/elt 63/08, ARG/elt 80/09 ed ARG/elt 199/11, le quali disciplinano i regimi tariffari speciali al consumo ed il sistema che regola la componente compensativa a favore di RFI;

VISTO l'articolo 29 della legge n.116 del 11 agosto 2014, di conversione del DL n.91 del 24 giugno 2014 (di seguito: articolo 29), secondo il quale:

- i) il regime tariffario speciale a favore di RFI – Rete Ferroviaria Italiana SpA (di seguito: RFI) è applicato, a decorrere dal 1 gennaio 2015, ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale e per il settore del trasporto ferroviario delle merci;
- ii) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite l'Autorità per l'energia e l'Autorità di regolazione dei trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime;

VISTA la lettera del Ministero dello sviluppo economico del 23 dicembre 2014, prot. 25224, con la quale è stata trasmessa all'Autorità per l'Energia ed all'Autorità di regolazione dei trasporti una prima versione del decreto di attuazione dell'art.29, per l'espressione dei relativi pareri;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per l'energia n. 677/2014/I/eel del 29 dicembre 2014 relativa all'espressione del parere positivo in relazione alla prima versione del decreto, come previsto dall'art. 29;

VISTA la decisione assunta in data 5 febbraio 2015 dal Consiglio dell'Autorità di regolazione dei trasporti relativa all'espressione del parere positivo in relazione alla prima versione del decreto, ai sensi dall'art. 29, e le proposte di integrazione al testo formulate dalla stessa Autorità;

CONSIDERATO che le suddette proposte di integrazione contenevano una serie di elementi relativi alla regolazione in ambito ferroviario che rendevano necessario un supplemento di istruttoria, al fine di individuare la loro effettiva pertinenza ai fini dell'applicazione dell'art. 29;



CONSIDERATO che ad oggi la normativa vigente non prevede l'obbligatorietà della presenza a bordo treno di misuratori di energia elettrica e che di conseguenza la società RFI è l'unica a disporre di dati di consumo complessivo di energia elettrica per trazione, ripartiti tra le imprese ferroviarie sulla base dei "treni per chilometro elettrici" rispettivamente rilevati;

RITENUTO, in esito al suddetto supplemento istruttorio, di dover predisporre una nuova versione del decreto, che restringesse il campo di intervento alle disposizioni dell'art. 29;

VISTA la nota del 11 giugno 2015, prot. 12631, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del supplemento di istruttoria resosi necessario, ha chiesto a RFI di trasmettere una proposta per la definizione delle modalità per la stima dei consumi rilevanti ai quali applicare le disposizioni dell'art. 29, utilizzando i dati relativi ai "treni per chilometro elettrici" rilevati, per ogni impresa ferroviaria, dai sistemi di rilevamento e rendicontazione di RFI;

VISTA la comunicazione del 15 settembre 2015, prot. 2476, con la quale RFI ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la proposta richiesta, nella quale è previsto in particolare che:

- 1) RFI trasmetta alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE), unitamente a quanto già previsto dalla regolazione vigente, anche l'informazione della tipologia di traffico ferroviario a trazione elettrica, misurato in treni*km elettrici (di seguito: tr*km), così come rilevato dai sistemi informatici di rilevazione e rendicontazione della circolazione ferroviaria di RFI, suddiviso per le seguenti tipologia di traffico esercito dalle Imprese ferroviarie: Servizio Universale (SU), Merci (Me), altri servizi;
- 2) la suddivisione di cui al punto precedente sia effettuata in base alle dichiarazioni che ogni impresa deve rilasciare a RFI nell'ambito dell'assegnazione della capacità di infrastruttura indicando, per ogni traccia richiesta, la tipologia di servizio;
- 3) il consumo elettrico da assoggettare al regime tariffario speciale, oggetto di erogazione della componente compensativa da parte della CCSE, sia di conseguenza determinato proporzionalmente ai tr*km delle tipologie di servizio definite dall'art. 29, per cui:

$$\text{Consumo Rilevante} = \text{Consumo totale} * (\text{tr*km})_{\text{SU+Me}} / (\text{tr*km})_{\text{totale}}$$

RITENUTO che il nuovo meccanismo di determinazione dei consumi rilevanti definito dal presente decreto sia applicato ai consumi elettrici rilevati a partire dal 1 gennaio 2016, e che fino a tale data la componente compensativa sia erogata secondo le regole attualmente vigenti;

RITENUTO necessario che l'Autorità per l'energia definisca, sulla base delle disposizioni del presente decreto, le modalità ed i tempi di erogazione della componente compensativa a favore di RFI.



VISTA la deliberazione dell’Autorità per l’energia n. 592/2015/I/EEL del 4 dicembre 2015 relativa all’espressione del parere positivo in relazione al presente decreto, come previsto dall’art. 29 della legge 116/2014;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 99/2015 del 26 novembre 2015 con cui la stessa Autorità ha espresso parere positivo, ai sensi dall’art. 29 della legge 116/2014, condizionato all’inserimento nell’articolo 1 della seguente previsione: *“Le modalità di dichiarazione da parte delle imprese ferroviarie nonché le modalità di rilevazione e rendicontazione da parte di RFI degli elementi informativi di cui al comma 2 sono definite dall’Autorità di regolazione dei trasporti sulla base dei principi di cui ai commi precedenti”*.

RITENUTO di dover accogliere la proposta di integrazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti.

DECRETA

Art. 1

(Determinazione dei consumi rilevanti)

1. A partire dal 1 gennaio 2016, i consumi elettrici rilevanti ai fini dell’attuazione del regime stabilito dall’art. 29 sono determinati facendo riferimento ai treni per chilometro elettrici rilevati mensilmente per ciascuna impresa ferroviaria dai sistemi informatici di rilevazione e rendicontazione di RFI, tramite la formula seguente:

$$\text{Consumo Rilevante}(t) = \text{Consumo totale}(t) * (\text{tr} * \text{km})_{\text{SU+Me}(t)} / (\text{tr} * \text{km})_{\text{totale}(t)}.$$

dove:

Consumo totale(t): consumo totale (espresso in kWh), nel tempo t, per il servizio di trazione elettrica ferroviaria, rilevato dai soggetti responsabili delle misurazioni del settore elettrico.

(tr*km)_{SU+Me(t)}: somma, nel tempo t, dei tr*km elettrici di traffico per i trasporti rientranti nella tipologia di Servizio Universale (SU) e dei tr*km elettrici di traffico per i trasporti rientranti nella tipologia di trasporto ferroviario delle Merci (Merci).

(tr*km)_{totale(t)}: totale dei tr*km elettrici di traffico, nel tempo t - somma dei (tr*km)_{SU+Me} e dei (tr*km) *altri servizi* effettuati da altro traffico ferroviario non rientrante nelle precedente fattispecie.

2. La ripartizione dei **(tr*km)_{totale}** tra le diverse categorie di cui al comma 1 è effettuata da RFI in base alle dichiarazioni che ogni impresa ferroviaria deve rilasciare a RFI nell’ambito dell’assegnazione della capacità di infrastruttura.



3. Le modalità di dichiarazione da parte delle imprese ferroviarie nonché le modalità di rilevazione e rendicontazione da parte di RFI degli elementi informativi di cui al comma 2 sono definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti sulla base dei principi di cui ai commi precedenti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, RFI trasmette a CCSE i dati relativi ai **(tr*km)** totale, ed alla loro ripartizione in: **(tr*km)**_{SU}, **(tr*km)**_{ME} e **(tr*km)**_{altri servizi}.
5. Sulla base dei principi di cui ai commi precedenti, l'Autorità per l'energia ridefinisce gli aspetti regolatori nonché le modalità ed i tempi di trasmissione dei dati da parte di RFI e della successiva erogazione della componente compensativa.
6. Fino al 31 dicembre 2015, la componente compensativa è erogata secondo le regole attualmente vigenti.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso all'Autorità per l'energia ed all'Autorità per la regolazione dei trasporti, per il seguito di competenza.
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con pubblicazione integrale sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.
3. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2015

IL MINISTRO